

**Corso di Laurea Magistrale
MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI
(Classe delle Lauree LM-77 Scienze economico-aziendali)**

REGOLAMENTO DIDATTICO

INDICE

1. Oggetto
2. Requisiti di accesso
3. Abbreviazioni di carriera
4. Articolazione delle modalità di insegnamento
5. Piano di studio individuale
6. Frequenza e propedeuticità
7. Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto
8. Attività libere e stage formativi
9. Tirocinio formativo obbligatorio
10. Attività sostitutive del tirocinio formativo obbligatorio
11. Prova finale
12. Disposizioni sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi del corso
13. Valutazione e coerenza esami a scelta con obiettivo del corso
14. Procedure di attribuzione dei compiti didattici comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato
15. Procedura di rilascio dei doppi titoli
16. Valutazione della qualità delle attività svolte
17. Norme transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di studio magistrale in Mercati e Intermediari Finanziari (MIF) in conformità, allo Statuto dell'Università di Macerata, al Regolamento Didattico di Ateneo, al Regolamento Didattico del Dipartimento di Economia e Diritto nonché alle altre norme regolamentari vigenti.

Art. 2 – Requisiti di accesso

1. Per accedere al corso di laurea magistrale MIF è richiesta una laurea o un diploma universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale nei Corsi di studio della Classe L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe L-33 Scienze economiche, nonché nelle ex Classi 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale ed L-28 Scienze economiche, sono ritenuti in possesso dei requisiti curriculari idonei a consentire l'iscrizione al Corso di laurea magistrale, in ragione della compatibilità e della continuità didattico-disciplinare.
3. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea delle Classi L-18 ed L-33 possono iscriversi con riserva a Corsi di laurea magistrale, entro l'ultima sessione straordinaria degli esami di laurea. In caso di mancato conseguimento del titolo triennale, lo studente decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale.

4. Gli studenti che hanno conseguito una laurea triennale in classi diverse da quelle citate al precedente comma 2, possono iscriversi al corso di laurea a condizione di aver acquisito per ciascuno degli ambiti disciplinari caratterizzanti il corso di studi, il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) minimo, riportati nella tabella seguente:

Ambito	CFU Minimi	Settori Scientifico-Disciplinari	
Aziendale	21	Secs-P/07	Economia aziendale
		Secs-P/08	Economia e gestione delle imprese
		Secs-P/09	Finanza Aziendale
		Secs-P/10	Organizzazione aziendale
		Secs-P/11	Economia degli intermediari finanziari
Economico	15	Secs-P/01	Economia Politica
		Secs-P/02	Politica Economica
		Secs-P/03	Scienza delle finanze
		Secs-P/04	Storia del pensiero economico
		Secs-P/05	Econometria
		Secs-P/06	Economia applicata
		Secs-P/12	Storia economica
Giuridico	15	Ius/01	Diritto privato
		Ius/04	Diritto commerciale
		Ius/05	Diritto dell'economia
		Ius/07	Diritto del lavoro
		Ius/09	Istituzioni di diritto pubblico
		Ius/10	Diritto amministrativo
		Ius/12	Diritto tributario
		Ius/13	Diritto internazionale
Matematico/ Statistico	15	Ius/14	Diritto dell'unione europea
		Secs-S/01	Statistica
		Secs-S/03	Statistica economica
		Secs-S/06	Metodi matem. dell'econ. e delle scienze attuar. e finanz.
		Mat/02	Algebra
		Mat/05	Analisi matematica
		Mat/06	Probabilità e statistica matematica
		Mat/08	Analisi numerica
		Mat/09	Ricerca operativa

5. Gli studenti che richiedono l'iscrizione al corso di studio MIF scegliendo il curriculum International Finance and Economics, erogato interamente in lingua inglese, non sono soggetti alla verifica dei requisiti curriculari di cui al comma 4, in ragione del fatto che il carattere internazionale del percorso formativo può attrarre studenti provenienti da paesi che non applicano il sistema dei crediti formativi. In tali casi è tuttavia richiesto che per l'acquisizione della laurea triennale o del titolo

equipollente, sia stato sostenuto almeno un esame per ciascun ambito disciplinare caratterizzante il corso di studio.

6. Non è consentita l'iscrizione alla laurea magistrale con debiti formativi. Eventuali crediti formativi mancanti possono essere acquisiti iscrivendosi a corsi singoli relativi ad insegnamenti attivati dal Dipartimento nei Corsi di laurea triennale e superando il relativo esame prima dell'iscrizione al Corso di laurea magistrale. I richiedenti possono altresì seguire il percorso obbligatorio costituito da elementi formativi concordati con un tutor indicato dal CUCS. Si precisa che l'ammontare dei crediti minimo per ciascun ambito, può essere conseguito superando gli esami appartenenti ai settori scientifico disciplinari elencati nello stesso.

7. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, la Commissione carriere studenti può autorizzare i laureati non in possesso dei requisiti curriculari sopra indicati a sottoporsi alla verifica della personale preparazione di cui al successivo comma 8, previo parere positivo del Consiglio di Corso di Studio. L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è in ogni caso subordinata al superamento di tale verifica.

8. Al fine di perfezionare l'iscrizione, gli studenti devono sostenere un colloquio volto ad accertare l'adeguatezza della personale preparazione. Gli studenti in possesso dei requisiti curriculari che hanno conseguito la laurea triennale con una valutazione uguale o superiore a 95/110 (o una valutazione proporzionalmente corrispondente in caso di titoli equipollenti) si intendono possedere un livello di preparazione adeguato e sono pertanto esonerati dal sostenimento del colloquio individuale. In tutti i casi per gli studenti che richiedono l'iscrizione al corso di studio MIF scegliendo il curriculum International Finance and Economics è obbligatoria la verifica della adeguata conoscenza della lingua inglese corrispondente nella sostanza ad un livello *intermediate*.

9. All'interno del corso di laurea sono attivati percorsi formativi configurati in funzione dei requisiti curriculari soddisfatti e delle verifiche della personale preparazione di cui al comma 9. Tali percorsi non si configurano come attività formative aggiuntive, e non consentono per lo studente il conseguimento di CFU.

10. Gli studenti possono inoltrare domanda di pre-iscrizione a partire dal mese di giugno

Art. 3 – Abbreviazioni di carriera

1. La commissione carriere studenti valuterà le proposte di riconoscimento formulate dagli studenti iscritti che hanno maturato CFU in esubero nella precedente carriera universitaria o in corsi di laurea di livello corrispondente ancorché non completati.

2. I CFU maturati possono essere convalidati su insegnamenti caratterizzanti solo previa verifica di corrispondenza dei contenuti formativi (conoscenze e competenze acquisite).

3. I CFU maturati e non già riconosciuti secondo quanto al precedente punto 2), possono essere convalidati su insegnamenti affini e integrativi solo sulla base di una affinità di settore Scientifico-Disciplinare.

4. I CFU maturati e non già riconosciuti secondo quanto ai precedenti punti 2) e 3), possono essere convalidati su attività libere secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

5. Possono altresì richiedere abbreviazione di carriera gli studenti che beneficiano di convenzioni sottoscritte tra l'Ateneo o il Dipartimento ed Ordini Professionali o Istituzioni. In tal caso il tetto massimo di CFU riconoscibili è limitato a 12, in applicazione di quanto previsto dal DM 16/3/2007, Art 4 e dalla Nota 1063 del 29/04/2011.

6. Non è ammesso il riconoscimento di CFU per frazioni di insegnamento.

Art. 4 – Articolazione delle modalità di insegnamento

1. Il corso di laurea magistrale MIF è erogato in modalità convenzionale. Tutti le attività formative previste nel piano di studi sono impartite in didattica frontale.
2. I docenti definiscono l'articolazione delle attività formative dei vari insegnamenti selezionando le modalità ritenute più opportune (lezioni, esercitazioni, seminari, ecc.) in relazione ai contenuti ed agli obiettivi formativi dell'insegnamento e del corso di laurea magistrale.
3. I docenti sono tenuti a specificare l'articolazione delle modalità di insegnamento nei programmi dei singoli corsi, pubblicati sul sito del Dipartimento di Economia e Diritto.

Art. 5 – Piano di studio individuale

1. La presentazione dei piani di studio avviene in due modalità differenti a seconda che lo studente sia in corso o fuori corso, tramite un'apposita procedura on line disponibile nell'area riservata del sito <http://studenti.unimc.it>.
2. Lo studente selezionerà l'opzione "nuovo piano" oppure "presenta piano", rispettivamente per inserire un nuovo piano o modificarne uno già esistente.
3. La compilazione dei piani di studio deve avvenire prima dell'inizio delle sessioni di esame: in assenza di presentazione o in caso di non corretta presentazione del piano di studi non sarà possibile accedere alla prenotazione degli esami, sia opzionali che obbligatori.
4. Come regola generale, gli studenti non possono inserire nei piani di studio individuali attività formative che abbiano programmi o parti di programma comuni ad altri insegnamenti già presenti nel piano di studi, ancorché non ancora sostenuti.

Art. 6 – Frequenza e propedeuticità

1. La frequenza alle lezioni frontali non è obbligatoria, anche se fortemente consigliata.
2. Nel Corso di laurea magistrale MIF non sono previste propedeuticità.

Art. 7 – Procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto

1. Le prove di esame possono essere orali, scritte, ovvero scritte con successivo colloquio orale.
2. Le modalità di svolgimento delle prove d'esame sono decise dal docente e chiaramente definite nel programma del corso, pubblicato sul sito del Dipartimento di Economia e Diritto.
3. Le modalità di esame sono selezionate in modo da valutare il grado di acquisizione delle competenze e la capacità di applicare le competenze acquisite.
4. Lo svolgimento degli esami è subordinato alla relativa prenotazione che avviene in via telematica. È possibile iscriversi a partire da 10 giorni prima della data prevista per l'esame fino alle 24 ore prima della data dell'esame. Coloro che non riescono in nessun modo a iscriversi on line devono contattare l'Ufficio Organizzazione dell'U.O. Didattica e studenti e possono segnalare l'impedimento via mail al docente di riferimento. Qualora lo studente non abbia potuto procedere alla prenotazione per ragioni che il Presidente della Commissione considera giustificate, lo studente può essere egualmente ammesso allo svolgimento della prova d'esame, in coda agli altri studenti prenotati.

5. Le Commissioni d'esame sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
6. La verbalizzazione degli esami avviene tramite apposita procedura telematica. Gli esami verranno comunque registrati anche sul libretto cartaceo dello studente.
7. Di norma i docenti verbalizzano gli esami utilizzando una firma digitale.
8. La prenotazione agli esami viene impedita, oltre che per quanto indicato nell'art. 5, nel caso in cui lo studente non abbia compilato il questionario sulla valutazione della didattica.

Art. 8 – Attività libere e tirocini formativi

1. I CFU per le attività libere possono essere conseguiti attraverso le seguenti attività:
 - a) sostenimento di esami relativi ad insegnamenti impartiti nel Dipartimento e nell'Ateneo;
 - b) tirocini;
 - c) tirocini finalizzati;
 - d) attività di laboratorio.
2. Gli insegnamenti, di cui al comma 1 lett. a), devono essere preventivamente inseriti nei piani di studio ed approvati dalla Commissione Carriere Studenti. I CFU attribuiti agli insegnamenti sono definiti dal Consiglio di corso di studio in cui l'insegnamento è impartito. Il voto conseguito nella prova di esame viene computato ai fini della media di laurea.
3. Il tirocinio, di cui al comma 1 lett. b), è svolto in conformità del regolamento di applicazione del D.M. n. 142 del 25.3.1998 e della L. n. 196/1997. Consiste in un'esperienza lavorativa presso un'impresa privata, uno studio professionale o un ente pubblico. Ha la durata di 60 ore liberamente articolabili in giornate lavorative. Permette il conseguimento di 1,5 CFU. Il numero massimo di tirocini che lo studente può espletare è pari a 4.
4. Il tirocinio finalizzato, di cui al comma 1 lett. c), ha lo scopo di realizzare un approfondimento e una ricerca su tematiche specifiche. Si conclude con la presentazione di un elaborato. Ha la durata di 240 ore liberamente articolabili in giornate lavorative. Permette il conseguimento di 6 CFU. L'elaborato è approvato dal docente di riferimento al fine di attestare l'effettivo svolgimento dell'approfondimento o della ricerca.
5. A prescindere dal tipo di tirocinio, nella fase di formalizzazione degli accordi con il soggetto ospitante, lo studente individua il docente-tutor, tra i titolari d'insegnamenti presso il Dipartimento di Economia e Diritto, il quale sottoscrive l'apposito modulo del progetto formativo. Il riconoscimento dei CFU derivanti da attività di tirocinio compete al Consiglio Unificato dei Corsi di Studio.
6. Per le attività di laboratorio, di cui al comma 1 lett. d), si intendono:
 - a) la partecipazione a convegni, conferenze e seminari;
 - b) la partecipazione a ricerche e ad approfondimenti tematici;
 - c) le attività finalizzate all'acquisizione di specifiche abilità (informatiche, linguistiche, computazionali, comportamentali, simulazioni gestionali, ecc.).
7. Il Consiglio Unificato dei Corsi di Studio valuta l'attinenza delle attività di laboratorio rispetto agli obiettivi formativi del corso di studio e di conseguenza delibera i CFU conseguibili dagli studenti partecipanti.
8. Le proposte di riconoscimento CFU per attività di laboratorio possono provenire sia da strutture di Ateneo sia da enti ed istituti extra-universitari. In questo secondo caso il riconoscimento dei CFU è consentito previa valutazione della possibilità di

assimilare l'attività formativa è equiparabile a quelle di norma impartite sul corso di laurea.

9. Di norma, alle attività di laboratorio sono assegnati 0,3 CFU ogni 2 ore di attività. Con tale criterio, per ciascuna attività di laboratorio si possono cumulare fino a 3 CFU. Complessivamente per tutte le attività di laboratorio si possono conseguire non più di 6 CFU.

10. L'acquisizione dei relativi CFU è soggetta al sostenimento da parte dello studente di una prova di accertamento delle competenze acquisite. La verbalizzazione dei CFU acquisiti avviene a cura dei docenti o delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività. In ogni momento lo studente può richiedere la certificazione dei CFU conseguiti.

11. Gli esami a scelta dello studente di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo devono appartenere a corsi di laurea triennale. Le attività di laboratorio, lettera d) del comma 1 del presente articolo, invece, possono essere scelte senza distinzione di grado.

Art. 9 – Tirocinio formativo obbligatorio

1. Il piano di studi del corso di laurea magistrale MIF prevede obbligatoriamente un tirocinio formativo e di orientamento per un ammontare di 6 CFU, necessario per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. Il tirocinio obbligatorio prevede:

- a) la preventiva individuazione di un tutor universitario tra i docenti titolari di un insegnamento attivato nel Corso di laurea magistrale;
- b) la preventiva individuazione dell'azienda, studio professionale, ente, con anche il coinvolgimento/adesione di un tutor aziendale;
- c) la scelta del progetto formativo, coerente con il percorso curricolare, che lo studente svolgerà con il concorso dei tutor, universitario e aziendale;
- d) l'autorizzazione del Consiglio Unificato dei Corsi di Studio (CUCS) preventivamente alla sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università, e dunque prima dell'avvio del tirocinio;
- e) lo svolgimento del tirocinio secondo i tempi e le modalità formali indicate per il tirocinio finalizzato (art. 8 comma 4);
- f) la predisposizione, consegna e discussione dell'elaborato con un esame finale svolto innanzi ad una Commissione presieduta dal docente tutor universitario e che, anche tenuto conto del parere espresso del tutor aziendale, attribuisce al tirocinio una valutazione in trentesimi valida ai fini del calcolo della media di profitto.

Art. 10 – Attività sostitutive del tirocinio formativo obbligatorio

1. Lo studente lavoratore può trovarsi nell'impossibilità a svolgere il tirocinio formativo obbligatorio, in quanto incompatibile con le discipline che regolano il suo rapporto di lavoro. In tali casi lo studente lavoratore può assolvere l'obbligo formativo svolgendo una specifica attività nell'ambito del suo rapporto di lavoro esistente.

2. L'autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività formativa sostitutiva del tirocinio ed il riconoscimento dei crediti formativi, sono sottoposti al seguente iter:

- 1) L'individuazione, a cura dello studente, di una attività coerente con il suo percorso curricolare, da svolgersi nell'ambito del suo rapporto di lavoro (o in orario aggiuntivo). Lo svolgimento dell'attività deve richiedere un impegno in termini di tempo analogo a quanto stabilito per lo stage finalizzato.
- 2) La preventiva individuazione, a cura dello studente, di un tutor universitario, scelto tra i docenti titolari di un insegnamento attivato nel Corso di laurea magistrale. Il

docente tutor deve redigere una dichiarazione scritta in cui attesta (spiegandone le motivazioni), la coerenza dell'attività sostitutiva, rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea e rispetto alla disciplina di cui il tutor è titolare nel corso di laurea.

- 3) Una dichiarazione dell'azienda in cui si attesta la disponibilità a far svolgere allo studente l'attività sostitutiva con indicazione dei modi e tempi di svolgimento.
- 4) L'autorizzazione della competente struttura didattica, da rilasciare preventivamente rispetto all'avvio dell'attività sostitutiva. L'autorizzazione verrà concessa previa valutazione del progetto formativo e delle dichiarazioni prodotte dal docente tutor e dall'azienda.
- 5) La predisposizione, consegna e discussione al termine dell'attività sostitutiva, di un elaborato discusso durante un esame svolto innanzi ad una Commissione presieduta dal docente tutor universitario, che attribuisce all'attività sostitutiva una valutazione in trentesimi valida ai fini del calcolo della media di profitto.

Art. 11 – Esame di laurea

1. Al termine dei Corsi di studio delle lauree magistrali presenti nel Dipartimento di Economia e Diritto, lo studente sostiene l'esame di laurea magistrale. Tale esame consiste nella discussione di un elaborato – la tesi di laurea magistrale – in cui il laureando dimostra, rispetto ad un argomento predeterminato, approfondita conoscenza, sintesi critica e spunti di originalità nella progettazione e nell'analisi. La tesi di laurea magistrale costituisce oggetto di discussione da parte del laureando di fronte ad una commissione di laurea costituita, di norma, da docenti del Dipartimento di Economia e Diritto. La Commissione, valutata la qualità dell'elaborato e della discussione, procede alla determinazione del voto finale. Costituiscono specifico oggetto di valutazione l'inquadramento teorico, l'adeguatezza della ricerca bibliografica e, se del caso, le modalità di applicazione del quadro teorico delineato rispetto ad una o più evidenze empiriche.

2. L'ammontare dei crediti attribuiti all'esame di laurea magistrale è pari a 18.

3. Lo studente chiede l'assegnazione della tesi di laurea magistrale ad un docente del Dipartimento di Economia e Diritto titolare di un insegnamento attivato nel relativo Corso di laurea magistrale ovvero nel Corso di laurea precedentemente portato a conclusione, e che è stato superato con profitto dallo studente medesimo. Il docente può rifiutare l'assegnazione soltanto qualora il numero di tesi già assegnate ed in corso di svolgimento nell'anno accademico in corso sia superiore al limite massimo stabilito dal Consiglio Unificato; di tale rifiuto il docente dà comunicazione al Direttore. Qualora anche una successiva richiesta di tesi di laurea magistrale da parte del medesimo studente sia rifiutata da un altro docente sempre per il predetto motivo, la questione è sottoposta alla decisione del Consiglio Unificato.

4. L'oggetto della tesi viene concordato dal laureando con il docente prescelto in qualità di relatore. La tesi di laurea magistrale può essere redatta in inglese o altra lingua straniera, d'accordo con il relatore. In questo caso anche la discussione della tesi può aver luogo in lingua straniera, previa verifica da parte del relatore con il Presidente del CUCS ed il Direttore in ordine alla possibilità di costituzione di una idonea Commissione di laurea.

5. Il candidato consegna al relatore, alla segreteria studenti ed al (o ai) correlatore (i) l'elaborato scritto almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione di laurea.

6. Il voto di laurea, espresso in cento decimi, si ottiene attraverso la somma tra:

- a) la media di partenza, espressa in cento decimi, delle valutazioni riportate negli esami di profitto del Corso di laurea magistrale;

b) il punteggio attribuito dalla Commissione in relazione alla discussione della tesi di laurea magistrale e che non può superare gli 11 punti.

7. La media di partenza è la media aritmetica delle valutazioni – espresse in trentesimi – riportate negli esami di profitto del Corso di laurea magistrale, ponderata rispetto ai relativi crediti formativi. Ai fini di tale computo, i trenta e lode conseguiti dallo studente sono conteggiati come trenta. Sono esclusi da tale computo gli esami sostenuti ai fini del recupero di eventuali debiti formativi. Rientrano nel conteggio della media i voti degli esami legati ai crediti formativi che sono stati riconosciuti come equipollenti ad esami previsti nel piano di studi del Corso di laurea magistrale. Ai fini del conteggio finale la media aritmetica viene tradotta in cento decimi.

Punti aggiuntivi per eccellenza

Alla media di partenza saranno sommati punti aggiuntivi in relazione al numero di “lodi” ottenute dallo studente durante il percorso di studi di laurea magistrale, in base al seguente criterio:

- + 1 punto, se lo studente ha ottenuto 2 lodi;
- + 1,5 punti, se lo studente ha ottenuto 3 lodi;
- + 2 punti, se lo studente ha ottenuto 4 lodi.

Punti aggiuntivi per partecipazione a programmi di mobilità internazionale

Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale conseguiranno ulteriori 1,5 punti da aggiungere alla media di partenza tradotta in cento decimi, a condizione che durante il periodo di permanenza all'estero risultino sostenuti esami per almeno 12 CFU per ciascun semestre di permanenza.

Il punteggio così ottenuto è arrotondato alla cifra superiore se i decimali sono maggiori o uguali a 5, alla cifra inferiore in caso contrario.

8. Nella valutazione del punteggio che la Commissione attribuisce in relazione alla discussione della tesi di laurea magistrale, si tiene conto della completezza dell'inquadramento teorico, della ricchezza della ricerca bibliografica, dell'adeguatezza della descrizione dello stato dell'arte delle ricerche sull'argomento, degli spunti di originalità, della capacità e creatività di applicazione dei modelli teorici a casi concreti.

9. Il relatore indica al Presidente del CUCS ed al Direttore entro 30 giorni prima dall'inizio della sessione di laurea, un docente chiamato a svolgere il ruolo di correlatore. Nel caso in cui il relatore abbia intenzione di proporre alla Commissione un punteggio superiore ad 8 punti, inoltra al Presidente del CUCS ed al Direttore entro 30 giorni dall'avvio della sessione di laurea, la richiesta di un secondo correlatore, che è indicato dallo stesso Direttore su proposta del Presidente del CUCS, scegliendo tra i docenti dello stesso raggruppamento scientifico disciplinare. In tal caso anche il secondo correlatore esprime un parere circa l'attribuzione del punteggio finale.

10. Al termine della discussione della tesi magistrale il relatore, a porte chiuse, propone alla Commissione il punteggio da assegnare per la discussione della tesi medesima; la Commissione, tenuto conto dei criteri sopra indicati, delibera il voto finale complessivo dopo aver sentito il correlatore o i correlatori. Agli studenti che raggiungono il voto massimo di laurea magistrale (110 su 110 punti), può essere attribuita la lode su proposta del relatore e con voto unanime della Commissione.

Art. 12 – Disposizioni sulla coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e specifici obiettivi del corso

1. Il CUCS, nella predisposizione del programma annuale dell'offerta formativa, delibera in merito alla coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli

specifici obiettivi formativi programmati, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Tavolo della didattica, nel quadro generale stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, all'art. 6, comma 4.

Art. 13 – Valutazione e coerenza esami a scelta con obiettivo del corso

Il Consiglio Unificato dei Corsi di Studi, nella predisposizione del piano annuale dell'offerta formativa, delibera in merito alla coerenza tra gli esami a scelta rispetto agli specifici obiettivi formativi, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Tavolo della didattica istituito dal Dipartimento di Economia e Diritto.

Art. 14 – Procedure di attribuzione dei compiti didattici comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato

1. I docenti e ricercatori sono rigorosamente tenuti a garantire il carico didattico assegnato, secondo quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo (art. 18, comma 4).
2. Il CUCS elabora annualmente un piano dell'offerta formativa nel quale indica l'articolazione del piano di studio del corso di laurea magistrale, distinto per i diversi curricula, ed una proposta relativa alla relativa copertura, mediante attribuzione dei compiti didattici ai singoli docenti.
3. L'impegno didattico dei docenti (anche a contratto) e dei ricercatori prevede anche l'obbligo di garantire almeno due ore di ricevimento ogni 15 giorni (da svolgersi anche a distanza tramite strumenti telematici). I docenti sono inoltre tenuti a garantire la reperibilità via posta elettronica, secondo le linee guida stabilite dal Dipartimento e pubblicate sul sito Internet alla pagina:
<http://economiaediritto.unimc.it/it/dipartimento/sistema-della-qualita/qualita/linee-guida-corrispondenza-email-studenti-professori>.

Art. 15 – Procedura di rilascio dei doppi titoli

1. Le modalità per il rilascio di eventuali doppi titoli con Università partner sono stabilite nei rispettivi accordi di cooperazione per il rilascio del doppio titolo.

Art. 16 – Valutazione della qualità delle attività svolte

L'Università degli Studi di Macerata ha sviluppato un sistema di Assicurazione Qualità (AQ), in conformità al documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario Italiano" dell'ANVUR. Il sistema di Assicurazione Qualità è basato su un approccio per processi.

Art. 17. – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito web.
2. Del presente regolamento fa parte l'allegato A suscettibile di variazioni annuali derivanti da modiche apportate al corso di studio e non sottoposto ad approvazione annuale da parte degli organi di governo e di dipartimento.